

**Statuto sociale della società
MUSINET ENGINEERING S.P.A.**

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione

"MUSINET ENGINEERING S.p.A."

Articolo 2

La società ha per oggetto l'ideazione, la realizzazione, l'esercizio e la commercializzazione di tecnologie e servizi per il trasferimento di persone, merci, dati, energia, ecc., in particolare quelli connessi all'esercizio, alla progettazione e collaudazione di strade, autostrade, tunnels, gallerie, ferrovie, parcheggi, aree di sosta ed infrastrutture, anche intermodali, in Italia ed all'estero; tra le attività sono incluse le verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione, condotte ai sensi delle legislazioni applicabili. Tali tecnologie e servizi comprenderanno, a titolo esemplificativo ma non limitativo:

- a) telecomunicazioni;
- b) logistica e sistemi integrati computerizzati, smart cards, ecc., anche a supporto dell'e-commerce;
- c) sicurezza stradale;
- d) monitoraggio, inteso come ideazione e gestione di processi, sistemi e impianti per la valutazione, il trattamento ed il controllo dei parametri fondamentali di aria, acqua, suolo, rumore e strutture, recupero e valorizzazione ambientale.

La Società ha per oggetto inoltre, l'ideazione e le attività tecniche di sviluppo di edifici quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli industriali, di civile abitazione, storici e/o commerciali nonché la loro ristrutturazione; pari attività la Società può esercitare sulle opere a carattere impiantistico.

La Società può, nell'ambito dei servizi così individuati, esercitare ogni attività e prestare ogni servizio similare, connesso o comunque collegato.

Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge, essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, funzionalmente connesse al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio di garanzie personali o reali anche nell'interesse di terzi e l'assunzione di mutui e finanziamenti, anche ipotecari.

Nei predetti limiti, la Società può inoltre assumere a fini di stabile investimento partecipazioni anche di controllo in altre società, italiane od estere aventi oggetto sociale identico o analogo, nonché costituire società anche controllate ove opportuno per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Restano, pertanto, espressamente escluse dal presente oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106 del D. Lgs 1 settembre 1993 n. 385, ivi inclusa la prestazione di garanzie, l'erogazione di credito al consumo, i servizi di investimento di

cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'attività fiduciaria e professionale e ogni altra attività riservata a particolari soggetti da disposizioni di legge.

Articolo 3

La Società ha sede in Torino.

Nei modi previsti dalla legge e dal presente Statuto, la Società può deliberare l'istituzione o la chiusura di sedi secondarie, di filiali e di uffici di rappresentanza, anche all'estero.

Articolo 4

Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal Libro Soci.

Articolo 5

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e potrà essere ridotta o prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società non compete il diritto di recesso

CAPITALE

Articolo 6

Il capitale è determinato in euro 520.000 (cinquecentoventimila), diviso in n. 1.000.000 azioni nominative da nominali euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) caduna.

In conformità a quanto consentito dalla vigente normativa, la Società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso alle condizioni e con le modalità che verranno di volta in volta stabilite tra le parti e anche senza corresponsione di interessi. Resta libera la raccolta effettuata presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e presso controllate dalla nostra controllante e comunque quella effettuata all'interno del gruppo.

Articolo 7

Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e a causa di morte, fermo quanto infra previsto.

Il Socio che intenda trasferire a terzi o ad altro Socio, sotto qualsiasi forma, in tutto o in parte, le proprie azioni e/o i diritti ad esse inerenti, dovrà darne comunicazioni a tutti gli altri Soci, al loro domicilio risultante dal Libro Soci, ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione indicando le azioni offerte, la natura del trasferimento, il nominativo del potenziale avente causa ed i termini e le condizioni dell'atto di disposizione, nonché il prezzo e le modalità di pagamento in base ai quali gli altri Soci potranno sostituirsi al predetto potenziale avente causa nell'acquisto delle disponente azioni.

Il prezzo per l'esercizio del diritto di prelazione sarà eguale a:

i) il prezzo risultante da proposta irrevocabile d'acquisto, da allegarsi alla comunicazione di cui sopra, per i casi di disposizione a titolo oneroso;

ii) il valore attribuito dal Socio cedente ovvero, in caso di disaccordo degli altri Soci, quello determinato dall'Arbitratore nominato ai sensi del successivo art. 27, per i casi di disposizione a titolo gratuito.

Gli altri Soci avranno la facoltà di esercitare il diritto di prelazione mediante informativa scritta che dovrà essere ricevuta dal Socio cedente e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra al prezzo e alle condizioni indicati nella comunicazione stessa ed in proporzione alla rispettiva partecipazione; nella stessa proporzione verranno suddivise le azioni residuanti dal mancato o parziale esercizio del diritto di prelazione da parte dei Soci.

Nel caso di esercizio del diritto di prelazione, il trasferimento delle azioni dovrà avere luogo nei successivi, 30 (trenta) giorni dall'esercizio dello stesso. Nel caso in cui un Socio non eserciti il proprio diritto di prelazione, lo stesso si accresce automaticamente e proporzionalmente in capo agli altri Soci che intendono esercitarlo. Decorso il termine di 30 (trenta) giorni il Socio che intenda trasferire le proprie azioni a terzi o ad altro Socio avrà facoltà di procedere alla cessione delle azioni per le quali non è stato esercitato il diritto di prelazione, alla persona ed alle condizioni indicate nella comunicazione entro i successivi 60 (sessanta) giorni.

Qualsiasi comunicazione ai sensi del presente articolo e del successivo art. 27 dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata via email o PEC.

Il diritto di prelazione potrà altresì essere esercitato anche in caso i Soci intendano trasferire le azioni a titolo gratuito o senza corrispettivo, permutare o altrimenti disporre delle azioni, anche per transazione o atti che comunque comportino trasferimenti di proprietà, usufrutto o attribuzione di diritti inerenti le azioni. Il diritto di prelazione potrà, inoltre, essere esercitato anche in casi di esecuzione forzata sulla quota, mediante comunicazione scritta indirizzata al terzo acquirente o assegnatario. In tal caso il prezzo di esercizio della prelazione sarà uguale al prezzo di aggiudicazione o di assegnazione.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso di trasferimento dei diritti di opzione derivanti da aumento di capitale.

È consentito il trasferimento delle azioni a società direttamente o indirettamente controllate dal o controllanti il Socio cedente ai sensi dell'art. 2359 n. 1 cod. civ. a condizione tuttavia che gli altri Soci ne siano previamente informati per iscritto e che la Società acquirente, al momento dell'acquisto, si impegni per iscritto a rivendere le azioni al cedente, che dovrà contestualmente impegnarsi al riacquisto, qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo, il rapporto di controllo di cui sopra.

Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni non compete il diritto di recesso.

Articolo 8

Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono indivisibili.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione quando ritenuto opportuno, a mezzo di lettera raccomandata o mediante PEC da indirizzarsi ai soci non meno di trenta giorni prima di quello fissato per il versamento.

A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute l'interesse annuo pari a LIBOR + 1%, fermo comunque il disposto dell'art. 2344 cod. civ.

ASSEMBLEA

Articolo 9

L'Assemblea rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, ma comunque in Italia o nei paesi dell'Unione Europea.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

Articolo 10

L'Organo Amministrativo convoca l'Assemblea mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sul quotidiano La Stampa almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione dell'assemblea. Copia di tale avviso dovrà essere inviata, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a tutti i Soci nello stesso termine.

In deroga a quanto stabilito al comma che precede, l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere comunicato ai soci in modo che il ricevimento avvenga almeno otto giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea stessa, con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

- avviso scritto con prova di ricevimento recapitato agli azionisti iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio a tal fine comunicato dall'azionista;

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento, recapitata agli azionisti iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio a tal fine comunicato dall'azionista;

- fax, con richiesta di avviso di ricezione, inviato al numero di utenza telefax a tal fine comunicato dall'azionista;

- PEC;

- e-mail, con richiesta di avviso di ricezione, inviata all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato dall'azionista.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo

dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima non risultasse validamente costituita.

Sono tuttavia valide le Assemblee, ancorché non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza degli Amministratori in carica e dei Sindaci Effettivi. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tale ipotesi dovrà, inoltre, essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale non presenti.

L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del 4° comma dell'articolo 2366 del codice civile) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;

- il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;

- il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 11

Possono intervenire in assemblea i soci aventi diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Ogni Socio che abbia diritto d'intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, conferita ai sensi dell'art. 2372 cod. civ.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Articolo 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, assenza o rinuncia, dal Vice Presidente, qualora nominato, o in caso di suo impedimento, assenza o rinuncia, dall'Amministratore Delegato, se nominato o, in caso di suo impedimento, assenza o rinuncia da altra persona all'uopo designata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina un Segretario, anche non Socio, designato con il voto

della maggioranza dei presenti, e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente, dagli scrutatori. Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

Articolo 13

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le maggioranze richieste dalla Legge.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

La Società è amministrata da un Consiglio composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, secondo le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria.

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi sociali, salvo che l'Assemblea preveda una minor durata. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

In caso di cessazione, gli Amministratori sono sostituiti a norma di legge. Se, per qualunque causa, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovesse decadere, dare le dimissioni o comunque cessare dalla carica, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione e l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio è convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica ai sensi dell'art. 2386, comma 4, del Codice Civile.

Articolo 15

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione soltanto per quegli atti che a norma di Legge sono di competenza dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 16

Il Consiglio ha facoltà di eleggere fra i suoi membri il Presidente, ove non fosse già stato eletto dall'Assemblea, nonché un Vice Presidente, e uno o più Amministratori Delegati.

Il Consiglio può, se lo ritiene opportuno, nominare un Segretario permanente, anche estraneo al Consiglio o alla compagine sociale.

Articolo 17

Il Consiglio si raduna sia presso la sede della Società sia altrove, tutte le volte che il Presidente o l'Amministratore Delegato, lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri ovvero da due Sindaci Effettivi, con l'indicazione delle materie da trattare

Articolo 18

Il Consiglio viene convocato dal Presidente o, in caso di impedimento del Presidente, dal Vice Presidente, se nominato ovvero, in mancanza o in caso di impedimento del Vice Presidente, dall'Amministratore Delegato ovvero, in mancanza o in caso di impedimento dell'Amministratore Delegato, da altra

persona all'uopo delegata dal Consiglio con avviso scritto trasmesso mediante lettera raccomandata a/r, telegramma, telefax, o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, inclusa la posta elettronica o la PEC, da spedirsi almeno (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e ciascun Sindaco Effettivo al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica. Nei casi di urgenza la convocazione può essere inviata, con le modalità suindicate, con avviso da spedirsi almeno 1 (un) giorno prima del giorno fissato per la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza del Presidente, dal Vice Presidente qualora nominato o, in assenza del Presidente e del Vice Presidente, dall'Amministratore Delegato, ove nominato, o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Articolo 19

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti dell'articolo 2381 cod. civ., può delegare parte dei propri poteri, congiuntamente o disgiuntamente, al Presidente o, se nominati, al Vice Presidente ed allo/agli Amministratori Delegati. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio almeno ogni 90 giorni.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 20

La rappresentanza della Società di fronte a terzi ed anche in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'eventuale Vice Presidente, nei casi di assenza o di impedimento del Presidente, nonché, nei limiti della delega, all'Amministratore Delegato, salva la facoltà di ciascuno di essi, nell'ambito e con i limiti dei poteri loro conferiti di nominare e revocare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 21

L'Assemblea provvede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) Sindaci Effettivi e 2 (due) Sindaci Supplenti e ne fissa la retribuzione ai sensi di legge.

In caso di morte, rinuncia, di decadenza o comunque di cessazione dall'incarico di un Sindaco Effettivo subentrerà il Supplente ai sensi di Legge.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, o in difetto presso la sede sociale, ove deve essere presente almeno un Sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Al collegio sindacale compete la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento.

La revisione legale dei conti è esercitata, a scelta dell'Assemblea:

- nei casi consentiti dalla legge, dal Collegio Sindacale i cui membri siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro;
- in alternativa, da una società di revisione legale dei conti iscritta nell'apposito registro.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea e ha la durata di 3 (tre) esercizi.

BILANCIO E UTILI

Articolo 22

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede, ai sensi di legge, alla formazione del Bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa), corredandoli di una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Articolo 23

Gli utili netti, dopo aver prelevato una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale, saranno distribuiti ai Soci, salvo diversa delibera dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dall'Organo Amministrativo ed a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dall'Organo stesso. I dividendi non riscossi entro 5 (cinque) anni dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Società.

SCIoglimento

Articolo 24

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 25

Per tutto quanto non è espressamente contemplato o regolato dal presente statuto si fa esplicito riferimento e rinvio alle disposizioni contenute nel

Codice Civile e nelle Leggi vigenti in materia.

Articolo 26

Ai soli fini dell'art. 7, la determinazione del valore in base al quale i Soci potranno esercitare il diritto di prelazione, per i casi di disposizione della quota a titolo gratuito o mediante conferimento in natura in assenza della perizia ex art. 2343 cod. civ. ed ove il valore attribuito dal Socio cedente sia contestato dagli altri Soci, sarà devoluta ad un Arbitratore.

Il Socio o i Soci che intendano dar corso alla procedura di arbitraggio dovranno comunicare la loro intenzione al Socio cedente ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro 20 (venti) giorni dall'esercizio dello stesso diritto di prelazione.

L'Arbitratore verrà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino su istanza da depositarsi da parte dell'interessato più diligente entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.

L'arbitro dovrà decidere in via rituale secondo diritto.

Ai fini della sua determinazione, l'Arbitratore avrà il potere di esaminare la documentazione esistente circa la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società.

Non possono essere oggetto della presente clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.